

BANCA CONSULIA

STATUTO

TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETA’

ART. 1 – DENOMINAZIONE

1.1 E’ costituita una Società per azioni con la denominazione “Banca Consulia S.p.A.”, o, in breve, anche “Banca Consulia”, senza vincolo di rappresentazione grafica.

ART. 2 – SEDE

2.1 La Società ha sede sociale in Milano. La sede può essere trasferita, purché in Italia, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2.2 Con le modalità e le formalità di legge il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere uffici di rappresentanza, agenzie, sedi secondarie, filiali e negozi finanziari, sia in Italia sia all’estero.

ART. 3 – DURATA

3.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per deliberazione dell’Assemblea.

ART. 4 – OGGETTO

4.1 La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio, l’esercizio del credito nelle sue varie forme e, anche tramite sue Società controllate, la prestazione dei servizi di investimento consentiti dalla normativa vigente. A tal fine essa, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti alle banche, nonché ogni altra operazione funzionale, correlata, strumentale, connessa o comunque attinente al raggiungimento dello scopo sociale.

TITOLO II – CAPITALE SOCIALE E AZIONI

ART. 5 - MISURA DEL CAPITALE ED AUMENTO DEL CAPITALE

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 40.086.000,00 suddiviso in numero 117.900.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario di EURO 0,34.

5.2 In data 29 aprile 2016 l’Assemblea straordinaria dei soci della Banca ha deliberato di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 del codice civile, di aumentare in via scindibile il capitale sociale mediante l'emissione di massime 4.421.250 azioni con valore nominale 0,34 cadauna, con godimento regolare, da riservare per la sottoscrizione entro la data ultima del 31 dicembre 2022, ai dipendenti, promotori e collaboratori in struttura di Banca Consulia SpA, beneficiari di un piano di stock options con mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire

detto aumento di capitale, in più tranches, determinando il prezzo di sottoscrizione delle azioni, in dipendenza e subordinatamente all'approvazione del piano di stock option da parte dell'Assemblea. Qualora l'aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto al termine delle diverse tranches o comunque entro il 31 dicembre 2022, il capitale sociale si intenderà aumentato di importo pari alle sottoscrizioni raccolte, fermo restando che la delega al Consiglio di Amministrazione è conferita per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare.

5.3 In ogni caso di aumento del capitale sociale, è riservato il diritto di opzione agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

5.4 Le azioni ordinarie sono nominative.

In sede di aumento di capitale potranno essere emesse, nel rispetto delle previsioni di legge, azioni ordinarie e/o privilegiate e/o di risparmio convertibili e non convertibili, anche aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

5.5 L'acquisto e la sottoscrizione di azioni della Società sono soggette alle norme del Titolo II – Capo III del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e alle successive modificazioni ed integrazioni che possano essere emanate.

5.6 Nel caso di aumento di capitale, deliberato dall'Assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

5.7 Le deliberazioni di emissione sia di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, sia di azioni di risparmio, sia di azioni privilegiate, non richiedono ulteriori approvazioni di assemblee speciali dei soci delle singole categorie di azioni.

Art. 6 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

6.1 Le azioni sono liberamente trasferibili:

- a favore del coniuge del socio e dei parenti in linea retta entro il 1° grado;
- a favore di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo del socio;
- in esecuzione di piani di incentivazione.

In relazione a tali trasferimenti, pertanto, non si applicheranno né il diritto di prelazione, né il diritto di co-vendita previsti nel presente articolo 6.

6.2 Il socio che, al di fuori dei casi previsti nell'articolo 6.1, intenda trasferire, in tutto od in parte, con atto tra vivi, ed a qualsiasi titolo, azioni e/o diritti di opzione e/o obbligazioni convertibili e/o warrants (il "Socio Alienante") a terzi o ad altri soci (il "Terzo Acquirente") dovrà darne preventivamente comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (la "Comunicazione di Trasferimento"). La Comunicazione di Trasferimento dovrà contenere l'indicazione:

- del numero di azioni e/o diritti di opzione e/o obbligazioni convertibili e/o warrants oggetto di trasferimento;

- del nominativo del soggetto a favore del quale si intende operare il trasferimento;
- dell'importo del corrispettivo in denaro offerto dal prospettato acquirente;
- delle altre condizioni economiche del trasferimento;
- delle modalità di pagamento.

6.3 L'organo amministrativo - entro quindici giorni calendariali dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento - dovrà darne comunicazione per iscritto agli altri soci (la "Comunicazione di Avvio della Procedura").

6.4 Ogni socio potrà esercitare, alternativamente: (i) il diritto di prelazione in proporzione alla quota di partecipazione dallo stesso detenuta sul capitale ai termini ed alle condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento (il "Diritto di Prelazione"), specificando se intende avvalersi anche dell'eventuale diritto di accrescimento, offrendo in tal caso di acquistare tutti i titoli residui oggetto di Trasferimento che non fossero stati oggetto di esercizio del Diritto di Prelazione da parte degli altri soci (il "Diritto di Accrescimento"); ovvero (ii) a decorrere dal 1° aprile 2016 ed esclusivamente qualora: (A) il socio sia titolare alla data della Comunicazione di Trasferimento di un numero di azioni pari almeno al 2% del capitale sociale; e (B) oggetto della Comunicazione di Trasferimento sia un numero di azioni almeno pari all'1% del capitale sociale, il diritto di vendere al Terzo Acquirente (o, in caso di esercizio del Diritto di Prelazione al socio od ai soci che avranno esercitato il Diritto di Prelazione e il Diritto di Accrescimento) che avrà l'obbligo di comprare, un numero di titoli proporzionale rispetto a quelli che il Socio Alienante intende trasferire ai medesimi termini e condizioni (il "Diritto di Co-vendita").

6.5 I soci che intendano esercitare il Diritto di Prelazione – con o senza diritto di Accrescimento - ovvero, ricorrendone i presupposti, il Diritto di Co-vendita, dovranno manifestare la propria volontà all'organo amministrativo ed al socio offerente inviando apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata (la "Comunicazione di Esercizio") entro trenta giorni dal ricevimento della Comunicazione di Avvio della Procedura.

6.6 Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l'invio della Comunicazione di Esercizio, l'organo amministrativo dovrà comunicare per iscritto a tutti i soci (i) i nominativi di coloro che abbiano eventualmente esercitato il Diritto di Prelazione con o senza Diritto di Accrescimento (ovvero, ricorrendone i presupposti, il proprio Diritto di Co-Vendita) ed il numero di titoli da ciascuno di questi optati ammontanti a quelli oggetto del Trasferimento, ovvero (ii) che nessun socio abbia esercitato il proprio Diritto di Prelazione (ovvero, ricorrendone i presupposti, il proprio Diritto di Co-Vendita), ovvero che il numero di titoli oggetto del Diritto di Prelazione da parte dei soci in proporzione alle quote possedute sul capitale, senza Diritto di Accrescimento sia in numero inferiore a quelli oggetto di Trasferimento (la "Comunicazione Consuntiva").

6.7 Il Diritto di Prelazione senza Diritto di Accrescimento è inefficace, se non viene esercitato per la totalità dei titoli offerti. Ove il Diritto di Prelazione non sia stato esercitato per la totalità dei titoli offerti, ovvero nessun socio abbia esercitato il Diritto di Accrescimento per acquistare i titoli residui oggetto di Trasferimento, il socio offerente sarà libero, per un periodo di centoventi giorni successivi alla Comunicazione Consuntiva, di trasferire a terzi l'intera partecipazione offerta alle condizioni tutte indicate nella Comunicazione di Trasferimento, fermo restando il Diritto di Co-vendita ove esercitato in conformità alle previsioni di cui al presente articolo. Decorso inutilmente questo ultimo

termine egli, ove intendesse alienare a terzi in tutto od in parte la propria partecipazione, sarà tenuto a rispettare nuovamente la procedura sopra indicata.

6.8 In caso di esercizio del Diritto di Co-vendita, il trasferimento delle azioni da parte del Socio Alienante avverrà contestualmente al trasferimento al Terzo Acquirente (ovvero, se del caso, al socio e/o ai soci che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione e/o di Accrescimento e fermi i conseguenti obblighi) delle azioni dei soci che abbiano esercitato il proprio Diritto di Co-vendita, a fronte del medesimo corrispettivo per ciascuna azione.

6.9 Qualora il Terzo Acquirente (ovvero, se del caso, i soci che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione, ove questo diritto sia stato esercitato per la totalità dei titoli anche in funzione dell'esercizio del Diritto di Accrescimento), rifiuti di acquistare i titoli oggetto del Diritto di Co-vendita, il Socio Alienante potrà scegliere, nei successivi 5 giorni, tra:

- (a) acquistare i titoli oggetto del Diritto di Co-vendita; o
- (b) non procedere alla vendita dei titoli oggetto della Comunicazione di Trasferimento, nel qual caso l'eventuale Diritto di Co-vendita esercitato verrà automaticamente meno e perderà efficacia.

TITOLO III – ASSEMBLEA

ART. 7 – ASSEMBLEA

7.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

7.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge.

7.3 L'assemblea ordinaria dei soci, oltre agli argomenti attribuiti dalla legge e dallo statuto alla sua competenza:

- (i) approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli amministratori, dei dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- (ii) approva gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- (iii) approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.
- (iv) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'eventuale fissazione di un rapporto più elevato di quello 1:1 tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante ovvero per alcune categorie di esso, comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente e nel rispetto del quorum deliberativo di cui al successivo capoverso;
- (v) approva il regolamento assembleare, nonché il regolamento relativo al cumulo degli incarichi degli amministratori.

7.4 L'assemblea ordinaria dei soci è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria di cui al punto (iv) sono assunte in prima convocazione con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci presenti e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci presenti.

7.5 L'Assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge, secondo i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla Legge. L'assemblea straordinaria delibera in merito alle modifiche dello statuto sociale, salvo quanto disposto al successivo art. 10.2, nonché sulla nomina, revoca, sostituzione dei poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

7.6 L'avviso di convocazione può indicare anche le date delle eventuali seconda e terza convocazione, ferme restando le applicabili disposizioni di legge in punto convocazioni successive alla prima, validità della costituzione e delle relative deliberazioni.

7.7 L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove nel territorio nazionale, mediante avviso da pubblicarsi nei termini di legge sulla Gazzetta Ufficiale oppure sul quotidiano Il Sole 24 Ore, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

7.8 Ai fini dell'ammissione, i soci devono far pervenire la comunicazione per l'intervento in Assemblea effettuata da un intermediario abilitato entro il secondo giorno lavorativo antecedente a quello stabilito per l'adunanza.

7.9 Le azioni rappresentate dalla certificazione rimangono indisponibili fino al termine dell'Assemblea.

7.10 I soci possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

ART. 8 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

8.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dall'Amministratore Delegato; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere di Amministrazione presente più anziano di età.

8.2 Il Presidente è assistito da un Segretario che ordinariamente è il Segretario del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da persona nominata dall'Assemblea anche fra estranei.

8.3 L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

8.4 Il Presidente dell'Assemblea:

- constata il diritto di intervento, anche per delega;
- accerta se l'Assemblea è regolarmente costituita e in numero legale per deliberare;

- dirige e regola lo svolgimento dell'Assemblea;
- stabilisce le modalità delle votazioni e proclama i risultati delle stesse.

8.5 Gli interventi degli azionisti in Assemblea, salvo deroga del Presidente dell'Assemblea, non possono durare più di 5 minuti per persona fisica presente in Assemblea indipendentemente dal numero di azioni o di azionisti rappresentati. Eventuali repliche non possono superare tale limite di 5 minuti.

TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE

ART. 9 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

9.2 Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di cinque membri e da non più di sette membri, in conformità di quanto avrà deciso in proposito l'Assemblea degli azionisti

9.3 L'Assemblea determina l'indennità, spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 2389, comma terzo, Codice Civile.

9.4 Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza l'essere legato alla società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato oppure da un qualsiasi rapporto di fornitura diretta o indiretta di beni e/o servizi; l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della società o l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazioni d'opera o di lavoro subordinato, salvo si tratti di enti centrali di categoria o di società partecipate, salvo espressa autorizzazione dell'Assemblea.

9.5 I consiglieri durano in carica tre esercizi, scadono con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

9.6 Almeno 2 consiglieri devono essere non esecutivi. Ai consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società.

9.7 Almeno un quarto dei consiglieri devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza, fatte salve eventuali disposizioni più rigorose di carattere normativo e/o regolamentare:

a) non aver avuto con la società nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative che saranno definite all'interno del regolamento che individua la composizione quali – quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione

b) non rivestire la carica di amministratore esecutivo in una controllata dalla società;

c) non essere soci o amministratori o non avere relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione contabile della società;

d) non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

Tra i suddetti consiglieri indipendenti o anche in aggiunta agli stessi, almeno uno dei membri del Consiglio di Amministrazione deve possedere anche i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per i sindaci nonché gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate.

9.8 Con apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea ordinaria, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai consiglieri, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società da essi amministrate. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

9.9 I consiglieri di amministrazione possono essere revocati secondo le modalità previste dalla legge. Ciascun amministratore può essere revocato nei casi, tra gli altri (i) di violazione dei divieti imposti dalle disposizioni inderogabili di legge tempo per tempo vigenti e nei casi di grave inadempimento che faccia venir meno il rapporto fiduciario tra società ed amministratore in ragione di un evento imputabile a quest'ultimo che abbia arrecato un danno alla società;

(ii) di dannoso antagonismo con la società;

(iii) di scioglimento anticipato della società;

(iv) nel caso di impossibilità sopravvenuta a svolgere la propria attività a causa di un impedimento di natura permanente.

9.10 La composizione del Consiglio di Amministrazione assicura la rappresentanza del genere meno rappresentativo, riservando a quest'ultimo almeno la quota di consiglieri stabilita dalla normativa tempo per tempo vigente, nelle tempistiche da questa previste.

9.11 La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. In ciascuna lista deve essere chiaramente indicato quali siano i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e/o dallo statuto.

Le liste possono contenere un numero di candidati fino al numero massimo di Consiglieri di Amministrazione da eleggere, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, tra i quali dovranno essere compresi quelli in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 9.7 dello statuto nonché, laddove previsto per disposizione di legge, quelli appartenenti al genere meno rappresentato secondo quanto previsto all'art. 9.10 del presente statuto, nel numero minimo indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

9.12 Almeno un membro del Consiglio di Amministrazione è eletto dalla lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Hanno diritto a presentare dette liste soltanto gli Azionisti che, da soli od unitamente ad altri, siano titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 4% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

9.13 L'Azionista o gli Azionisti che abbiano presentato una lista di candidati, non possono presentare, neppure per interposta persona o Società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

9.14 Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione ove sarà altresì specificato il quorum per la presentazione delle liste. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, debbono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non siano osservate tutte le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

9.15 All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede osservando le seguenti modalità:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il numero di amministratori da eleggere, meno uno;
- l'altro amministratore è tratto dalla lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti secondo l'ordine in questa previsto.

In caso di parità di voti tra due liste, si procederà alla scelta mediante ballottaggio tra i candidati. In caso di ulteriore parità dopo tre successive votazioni, sarà prescelto il candidato più anziano di età.

Qualora venga votata un'unica lista, l'intero Consiglio di Amministrazione verrà tratto dalla medesima.

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

9.16 Non possono essere nominati soggetti che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile. Rimane comunque ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione in merito alla verifica della sussistenza dei predetti requisiti

9.17 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, successivamente alla sua nomina, perda i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, egli decade dalla carica.

9.18 I limiti al cumulo degli incarichi assumibili dai Consiglieri di Amministrazione sono stabiliti mediante apposito regolamento interno.

9.19 Ferma restando ogni applicabile disposizione legislativa e regolamentare pro tempore vigente, le precedenti statuizioni in materia di elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione non si applicano alle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine degli amministratori necessarie per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di sostituzione o decadenza, e/o in qualsiasi altra ipotesi in cui non sia stato possibile eleggere dei membri del Consiglio di Amministrazione attraverso il voto di lista.

ART. 10 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'assemblea. In particolare, oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o per disposizioni di vigilanza regolamentare, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- 1) la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della banca, la verifica della sua corretta attuazione e la tempestiva promozione delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- 2) la determinazione dell'indirizzo generale di gestione nonché la determinazione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari e delle operazioni strategiche della società e la valutazione del generale andamento della gestione;
- 3) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- 4) la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- 5) le politiche di gestione del rischio nonché, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- 6) l'elaborazione e il riesame, con periodicità almeno annuale, delle politiche di remunerazione ed incentivazione approvate dall'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 7.3;
- 7) la definizione dei sistemi di remunerazione e incentivazione per i soggetti individuati dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza tempo per tempo vigenti e per il personale più rilevante, quale identificato dalla banca in applicazione dei criteri fissati dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza tempo per tempo vigenti;
- 8) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più consiglieri e la determinazione dei relativi poteri e relativi compensi;
- 9) la nomina, la revoca e la relativa determinazione del trattamento economico dei dirigenti previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale;
- 10) la nomina e la revoca, sentito il parere del Collegio Sindacale, dei responsabili della funzione di revisione interna, della funzione di conformità e di controllo dei rischi nonché dei responsabili delle funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica;
- 11) la determinazione dell'assetto generale dell'organizzazione della banca e la determinazione dei principali regolamenti interni, nonché la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- 12) le decisioni concernenti l'attribuzione di compiti e responsabilità all'interno della struttura organizzativa della società ed i relativi regolamenti;

13) la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica della sua adeguatezza, completezza e tempestività;

14) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;

15) la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi azienda;

16) l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;

17) l'eventuale costituzione di comitati con funzioni consultive, determinandone i compiti ed approvandone i relativi regolamenti disciplinanti, tra l'altro, la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

18) l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo, ossia di partecipazioni che consentano di esercitare il controllo ex art. 2359 del Codice Civile o che rappresentino un investimento superiore al 10% del patrimonio di vigilanza della Banca.

10.2 E' inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative con l'obbligo di riferirne all'assemblea nella prima riunione successiva nonché le deliberazioni concernenti le fusioni nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile.

10.3 Fermo il diritto di presentare proposte da parte di ogni singolo consigliere, il Consiglio può deliberare anche su proposta dell'amministratore delegato.

10.4 Il Consiglio di Amministrazione può avocare le delibere relative ad operazioni che ricadono nei poteri delegati all'amministratore delegato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.

10.5 Le comunicazioni del Consiglio di Amministrazione al Collegio Sindacale al di fuori delle riunioni consiliari vengono effettuate per iscritto, dal presidente della società, al presidente del Collegio Sindacale.

ART 11 – CARICHE SOCIALI

11.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove non sia stato provveduto in sede di Assemblea, nomina tra i suoi componenti un Presidente e può nominare un Vice Presidente e/o un Amministratore Delegato.

11.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento di questo dal Consigliere di Amministrazione presente più anziano di età.

11.3 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché le informazioni e la documentazione relativa alle materie iscritte all'ordine del giorno vengano adeguatamente fornite a tutti gli amministratori con congruo anticipo; coordina i lavori del Consiglio verificandone la regolarità della costituzione e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

11.3.1 Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'amministratore delegato, ove nominato, e agli altri amministratori esecutivi se nominati, ponendosi anche come interlocutore del Collegio Sindacale e dei comitati interni, laddove esistenti e costituiti, senza tuttavia svolgere funzioni gestionali o rivestire ruoli esecutivi.

11.3.2 Il Presidente favorisce in modo neutrale la dialettica tra amministratori esecutivi e non esecutivi e sollecita la partecipazione attiva degli amministratori non esecutivi ai lavori del Consiglio.

11.3.3 Il Presidente assicura inoltre che (i) il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti con il grado di complessità dei lavori del consiglio, siano adottate le misure correttive per far fronte alle eventuali carenze riscontrate; (ii) la società predisponga ed attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi; (iii) la società predisponga ed attui piani di successione delle posizioni di vertice dell'esecutivo.

11.3.4 Venendo meno nel corso dell'esercizio, il Presidente o il vice Presidente, il Consiglio completato per cooptazione, provvede alla sua nomina.

11.3.5 Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere annualmente un segretario, tra i suoi membri ovvero anche al di fuori.

ART. 12 – DELEGA DI POTERI

12.1 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad un Amministratore Delegato e conferire particolari cariche ad uno o più dei suoi componenti, fissandone contemporaneamente attribuzioni e retribuzioni.

12.2 Con particolare riferimento alla concessione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati dal Consiglio - entro determinati limiti graduati sulla base delle funzioni o del grado ricoperto - ad un apposito comitato, approvandone il relativo regolamento all'Amministratore Delegato, ai dirigenti, ai quadri direttivi, nonché ai preposti alle dipendenze.

12.3 Delle decisioni assunte dall'Amministratore Delegato, da altri Consiglieri titolari di deleghe, dovrà essere data notizia al Consiglio con le modalità e la periodicità da quest'ultimo fissate.

12.4 I componenti del Consiglio di Amministrazione che non sono destinatari di deleghe, sono qualificabili come amministratori non esecutivi. Questi ultimi concorrono attivamente in sede di Consiglio di Amministrazione ad esercitare la funzione di supervisione sull'attività di gestione corrente della Società affidata agli organi delegati. Essi, tra l'altro, devono:

- acquisire, anche avvalendosi degli eventuali comitati interni, informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale,
- non essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società;
- evitare situazioni di conflitto di interessi;
- essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo;

- partecipare ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni interne di controllo e di gestione dei rischi.

ART. 13 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO

13.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente presso la sede legale o altrove purché in Italia con cadenza di massima mensile.

13.2 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza e/o altri mezzi di comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

13.3 Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

13.4 Il Consiglio di Amministrazione deve altresì essere convocato quando almeno tre Consiglieri o l'Amministratore Delegato, se nominato, ne facciano richiesta scritta al Presidente indicandone le ragioni.

13.5 Il Collegio Sindacale o due membri Effettivi dello stesso possono, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare il Consiglio di Amministrazione.

13.6 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata, telegramma, telex, fax o posta elettronica da inviarsi almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, oppure, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

13.7 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno su cui il Consiglio è chiamato a deliberare, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

13.8 Alle riunioni del Consiglio possono essere chiamati ad assistere dirigenti della Società.

13.9 Il Segretario, nominato secondo la previsione dell'art. 11.3.5, cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza.

13.10 Il verbale dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario.

13.11 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

13.12 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

ART. 14 – OBBLIGHI INFORMATIVI

14.1 Gli Amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle Società controllate. In particolare, fermo restando quanto previsto dall'art. 2391 Codice Civile, l'informativa è necessariamente resa sulle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

14.2 Le relazioni al Collegio Sindacale vengono svolte in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ovvero, laddove particolari ragioni di urgenza lo rendano necessario, in forma scritta o verbale anche telefonica, attraverso le modalità ritenute volta per volta più opportune.

14.3 In occasione delle riunioni consiliari e con cadenza almeno trimestrale l'Amministratore Delegato, se nominato, e gli altri amministratori investiti di particolari incarichi ("amministratori esecutivi") riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni rilevanti effettuate dalla società e dalle società controllate.

ART. 15 – DELEGHE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 In caso di deleghe al Consiglio di Amministrazione in materia di aumento del capitale sociale rimane ferma la competenza esclusiva dell'Assemblea straordinaria in punto esclusione o limitazione del diritto di opzione.

ART. 16 – RAPPRESENTANZA LEGALE

16.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, se nominato, rappresentano legalmente la Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie o amministrative, in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando e revocando avvocati e procuratori alle liti.

16.2 Per agevolare lo svolgimento dell'attività lavorativa corrente, i legali rappresentanti possono, disgiuntamente tra loro, nell'ambito dei poteri loro conferiti, attribuire a dirigenti, a funzionari ed altri dipendenti della Società medesima la facoltà di firmare, singolarmente o congiuntamente, per quelle categorie di atti o di operazioni determinate da detti legali rappresentanti.

ARTICOLO 17 - COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

17.1 L'assemblea ordinaria, in conformità con quanto previsto dall'art. 9.3, determina il compenso spettante ai consiglieri, sulla base delle politiche di remunerazione ed incentivazione approvate ai sensi dell'art. 7.3 e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, nonché i gettoni di presenza da attribuire agli stessi per la partecipazione alle sedute del Consiglio, stabilendone la decorrenza e durata.

17.2 La remunerazione dei consiglieri cui siano attribuite particolari cariche ai sensi dello statuto sociale, è determinata con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, e nel rispetto delle politiche di remunerazione ed incentivazione approvate dall'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 7.3 nonché delle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

17.3 Ciascun consigliere ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

TITOLO V – COLLEGIO SINDACALE

ART. 18 – SINDACI

18.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri Effettivi e due Supplenti.

18.2 Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

18.3 La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati - comunque in numero non superiore ai Sindaci da eleggere - sono elencati in ordine progressivo.

18.4 La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.

18.5 Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 4% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

18.6 Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o Società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

18.7 Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile. I limiti al cumulo degli incarichi saranno stabiliti mediante apposito regolamento interno.

18.8 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. Le predette dichiarazioni sono inoltre corredate delle ulteriori informazioni richieste dalle norme di legge e/o di regolamento pro tempore vigenti. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

18.9 All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri Effettivi ed un Supplente;
- dalla seconda lista - non collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti - che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un membro Effettivo ed un membro Supplente.

Qualora venga votata un'unica lista, l'intero Collegio Sindacale verrà tratto dalla medesima.

In caso di parità di voti tra due o più liste, si procederà alla scelta mediante ballottaggio tra i candidati, nel rispetto delle limitazioni statutarie e normative previste per la nomina dei sindaci di

minoranza. In caso di ulteriore parità dopo tre successive votazioni, sarà prescelto il candidato più anziano di età per la carica di membro effettivo mentre il membro supplente verrà prescelto dall'altra lista.

18.10 La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. In assenza di liste di minoranza, la Presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

18.11 Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

18.12 Salvo quanto previsto dalle applicabili disposizioni regolamentari pro tempore vigenti in materia di sostituzione del Sindaco di minoranza, in caso di sostituzione del Sindaco, subentra il Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

18.13 Ferma restando ogni applicabile disposizione legislativa e regolamentare pro tempore vigente, le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano alle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci Effettivi e/o Supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza di uno di essi, ovvero nella ipotesi in cui non sia possibile procedere alla nomina attraverso il voto di lista. In questi casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fatto salvo il diritto della minoranza all'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente. Ove il sindaco da sostituire fosse il Presidente del Collegio Sindacale, il nuovo membro sarà nominato dai soci che abbiano votato la lista di minoranza che non abbia ottenuto nella precedente assemblea la nomina del proprio candidato quale membro effettivo. In caso di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, ove quest'ultimo non sia stato nominato dalla minoranza, la Presidenza è assunta fino alla successiva assemblea dal Sindaco con maggior anzianità, anche non consecutiva, di carica.

18.14 I sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'assemblea ordinaria in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito l'interessato.

18.15 La retribuzione per i Sindaci Effettivi è fissata dall'Assemblea a termini di legge all'atto della loro nomina.

18.16 Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;
- b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

Le riunioni si tengono nel luogo in cui si trova il Presidente, o, in sua assenza, il Sindaco con maggior anzianità di servizio.

ARTICOLO 19 - DOVERI E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

19.1 Il Collegio Sindacale:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- d) accerta l'efficacia delle strutture coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
- e) vigila sull'adeguatezza e funzionalità del sistema di gestione e controllo dei rischi;
- f) esercita le altre funzioni ed i poteri previsti dalla normativa vigente nonché i compiti e le funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di controllo;
- g) vigila sugli altri atti e fatti precisati dalla legge;
- h) adempie a tutte le funzioni che gli sono demandate nel rispetto della relativa disciplina prevista dalla legge.

19.2 Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

19.3 A tal fine, il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.

19.4 Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

19.5 I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

19.6 Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti e gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

19.7 Fermo restando l'obbligo di segnalazione alle Autorità di vigilanza di atti o fatti che possano costituire un'irregolarità di gestione o violazione di norme, previste dalle disposizioni vigenti, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

19.8 Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno, controllo dei rischi, conformità alle norme, revisione interna, nonché sulla definizione degli elementi essenziali dei controlli interni.

19.9 Il Collegio Sindacale verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, complessità ed attività svolte dalla società.

19.10 I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione.

19.11 Il Collegio Sindacale si riunisce nei modi e termini previsti dalla legge. L'avviso di convocazione può essere trasmesso mediante qualsiasi sistema di comunicazione che ne garantisca la ricezione, compresi telefax e posta elettronica.

19.12 Il presidente del Collegio Sindacale provvede affinché ai sindaci sia trasmessa con congruo anticipo adeguata documentazione a supporto delle deliberazioni o una prima informativa sulle materie che verranno discusse.

19.13 Il collegio delibera con la maggioranza dei componenti. I verbali e gli atti del Collegio devono essere firmati da tutti gli intervenuti.

19.14 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche in teleconferenza o videoconferenza o con l'ausilio di analoghi mezzi telematici, purché sia possibile identificare con certezza i partecipanti alla riunione e questi possano intervenire in tempo reale alla riunione e visionare, ricevere o trasmettere documenti e che le modalità di svolgimento della riunione non possano contrastare le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione; del ricorrere di ciascuna di queste modalità dovrà essere dato atto nel verbale d'adunanza. In tal caso, i sindaci partecipanti alla riunione devono sottoscrivere il verbale a suo tempo approvato alla prima occasione utile. La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il presidente del Collegio Sindacale ed il verbalizzante.

TITOLO VI – CONTROLLO CONTABILE

ART. 20 – CONTROLLO CONTABILE

20.1 Il controllo contabile è esercitato da società di revisione iscritta nell'Albo speciale previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998.

20.2 L'incarico di revisione legale dei conti è conferito, su proposta motivata dell'organo di controllo, dall'Assemblea, la quale provvede altresì a determinare il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

TITOLO VII – BILANCIO E UTILI

ART. 21 – ESERCIZIO SOCIALE

21.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 22– RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

22.1 L'utile netto, risultante dal bilancio annuale, è assegnato nella misura del 5% alla riserva legale fino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

22.2 Salvo diversa delibera dell'Assemblea circa accantonamenti a riserve facoltative, l'utile rimanente è ripartito tra tutti i soci tenuto conto dei diritti delle varie categorie di azioni.

ART. 23– DIVIDENDI

23.1 Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai soci.

23.2 I dividendi non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della Società, con imputazione alla riserva straordinaria.

23.3 Quando si verificheranno le condizioni previste dall'art. 2433 bis, I comma, Codice Civile, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dal citato articolo.

TITOLO VIII - RECESSO

ART. 24 – RECESSO

24.1 I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di recesso unicamente nei casi e con le modalità previste dalla legge.

24.2 I soci che intendono esercitare il diritto di recesso dovranno darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata alla società ed indicante, tra l'altro, gli estremi del deposito della certificazione di appartenenza al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione per le azioni per le quali esercita il recesso presso un intermediario abilitato con vincolo di indisponibilità finalizzato al recesso.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25 – DOMICILIO DEI SOCI

25.1 Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

25.2 In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica e/o alla sede legale.

ART. 26– SCIoglimento

26.1 Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

ART. 27 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

27.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge.

Il sottoscritto dott. Antonio MARANGI, nato a Milano il 17 ottobre 1962, domiciliato per la carica a Milano, Corso Monforte n. 52, quale amministratore delegato e legale rappresentante della società **"BANCA CONSULIA"**, con sede in Milano, Corso Monforte n. 52,

dichiara

che il presente statuto è il testo integrale nella sua redazione aggiornata in data 31 luglio 2018 a' sensi e per gli effetti dell'articolo 2436 C.C., dopo la totale esecuzione dell'aumento di capitale da Euro 30.064.500,00 fino a massimi Euro 40.086.000,00, deliberato con verbale dell'assemblea straordinaria dei soci in data 24 aprile 2018 n. 169498/30638 di repertorio dott. Alfonso Colombo essendo scaduto il termine per la sottoscrizione il 31 dicembre 2015.